



TUTTE LE OPERE  
SUI CORSI D'ACQUA  
DELLA NOSTRA  
AREA  
SONO REGOLATE  
DALLE DIRETTIVE  
DELL'AUTORITÀ  
DI BACINO

## CAVARE SABBIA DAI FIUMI: UN'ATTIVITA' VINCOLATA A PROGETTI DI MANUTENZIONE

La Lombardia, il Piemonte, ma anche l'Emilia Romagna. L'"Autorità di Bacino del fiume Po" ha una competenza sovragiografica, che riguarda tutti i corsi d'acqua tributari del più importante fiume italiano. L'assetto idrogeologico di una vasta area dipende da questo ente pubblico, che ha sede a Parma. Tutte le attività sui corsi d'acqua, dunque, sono regolate secondo le direttive e gli indirizzi stabiliti dall'Autorità di Bacino. Anche l'escavazione nei fiumi, quindi, rientra in pieno nelle sue competenze.

La questione è complessa, anche se regolata da soli due provvedimenti: innanzitutto la "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del Po", emanata dall'ente citato; in secondo luogo la legge regionale numero 14 dell'8 agosto 1998 con titolo "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava".

Il primo documento è senz'altro il più importante, anche per le descrizioni dettagliate. La Direttiva dell'Autorità di Bacino del fiume Po - che riguarda l'asportazione di materiali inerti dai corsi d'acqua, dal demanio fluviale, lacuale e marittimo - definisce criteri, indirizzi e prescrizioni techni-



**La norma generale consente l'asportazione di materiali inerti in questi casi: per conservare la sezione utile al deflusso delle acque e per tenere efficienti opere ed infrastrutture esistenti; per conservare gli imbocchi e le piccole darsene d'accesso ai porti fluviali; per mantenere i canali di scarico nei laghi regolati da sbarramenti idraulici; per sistemazioni idrauliche; per rinaturare gli ambiti fluviali.**

LA "COLTIVAZIONE"  
SEGUE IL REGIME  
PREVISTO  
DALLA LEGGE  
REGIONALE  
NUMERO 14  
EMANATA  
L'8 AGOSTO 1998

che per cinque interventi: manutenzione, sistemazione idraulica, rinascita degli ambiti fluviali, monitoraggio e controllo di quanto è fatto.

La norma generale consente l'asportazione di materiali inerti in questi casi: per conservare la sezione utile al deflusso delle acque e per tenere efficienti opere ed infrastrutture esistenti; per conservare gli imbocchi e le piccole darsene d'accesso ai porti fluviali; per mantenere i canali di scarico nei laghi regolati da sbarramenti idraulici; per sistemazioni idrauliche; per rinaturare gli ambiti flu-



**Una curiosità: è possibile asportare manualmente ciottoli (senza taglio di vegetazione) per quantitativi non superiori ai 150 metri cubi all'anno.**

OGNI PROGETTO  
DEVE ANCHE  
AVANZARE  
UNA PROPOSTA  
PER L'UTILIZZO  
E LA GESTIONE  
DELL'AREA  
RIGENERATA



**Gli interventi di manutenzione devono avere un carattere organico, dimostrato da una serie di studi tecnici che ne illustrino i vari aspetti.**

viali. Una curiosità: è possibile asportare manualmente ciottoli (senza taglio di vegetazione) per quantitativi non superiori ai 150 metri cubi all'anno. Naturalmente la Direttiva, nel suo complesso, non può contrapporsi a quanto previsto dalle leggi regionali su parchi e aree protette. Passiamo ora al dettaglio.

Gli interventi di manutenzione. Devono avere un carattere organico, dimostrato da una serie di studi tecnici che illustrino i vari aspetti: motivazioni idrauliche che rendono necessario l'intervento estrattivo; la quantità e la qualità del cavato; i benefici idraulici; la

LA LEGGE  
REGIONALE  
VIETA  
L'ESTRAZIONE  
DI MATERIALI  
LITOIDI (PIETRA),  
SALVO INTERVENTI  
DI SISTEMAZIONE

relazione geologica e geomorfologica sugli effetti dell'intervento riguardo alla stabilità del fiume; relazione idrologica e idraulica sul tratto d'asta fluviale di influenza; modalità dell'intervento.

Interventi di sistemazione idraulica. Vengono praticamente richieste la stessa prassi e la stessa documentazione del caso precedente.

Interventi di rinaturazione degli ambiti fluviali. Le loro finalità primarie devono essere: riqualificare e valorizzare il fiume dal punto di vista ambientale, in particolare ampliando le aree di esondazione e le zone demaniali, riattivando o ricostruendo gli ambienti umidi, ripristinando e allargando le fasce con vegetazione spontanea. Anche in questo caso la richiesta di interventi deve essere supportata da relazioni precise, principalmente da uno studio ambientale che descriva la zona ed esponga i benefici per l'habitat, la vegetazione, l'avifauna e la fauna acquatica. Il progetto deve anche avanzare una proposta per l'utilizzo e la gestione futura dell'area rigenerata.

Monitoraggio e controllo. Ogni anno gli enti competenti (innanzitutto Comuni, Province e Regioni) devono inviare all'ente "Autorità di Bacino del fiume Po" una relazione informativa sullo stato di attuazione degli interventi, segnalando anche gli eventuali abusi e le violazioni riscontrati da parte dei soggetti titolari delle autorizzazioni.

E veniamo alla legge regionale sulla coltivazione dei minerali di cava. I lavori idraulici sono regolati dall'articolo 37. Esso vieta l'estrazione di materiali litoidi (pie-



**In un progetto di escavazione sono da definire le motivazioni idrauliche che rendono necessario l'intervento estrattivo; la quantità e la qualità del cavato; i benefici idraulici; la relazione geologica e geomorfologica sugli effetti dell'intervento riguardo alla stabilità del fiume; relazione idrologica e idraulica sul tratto d'asta fluviale di influenza; modalità dell'intervento. Per gli interventi di sistemazione idraulica vengono praticamente richieste la stessa prassi e la stessa documentazione del caso precedente.**

tra), salvo quando essa derivi da "interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque e alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua". In pratica, i casi previsti dalla Direttiva. Gli interventi, per altro, sempre secondo l'articolo 37, devono essere inseriti nei piani di bacino predisposti dall'Autorità. Quanto alle autorizzazioni per la coltivazione dei giacimenti,

la legge 14 del 1998 stabilisce in linea generale che esse (naturalmente se sussistono tutte le caratteristiche previste dalle norme) spettano alle Province, mentre la Regione interviene direttamente quando si tratti di esigenze straordinarie per opere pubbliche.

**Enrico Mirani**